

(N. 2080)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI e PIECHELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1957

Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *b*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ONOREVOLI SENATORI. — Le contrastanti interpretazioni che vengono date all'articolo 367 lettera *b*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, rendono necessario che ne venga data una interpretazione autentica, in modo da eliminare ogni dubbio ed ogni contrasto e da assicurare la certezza del diritto in un settore che interessa in modo preminente la salute pubblica e l'esercizio professionale medico; il persistente contrasto delle interpretazioni, infatti, ad altri non giova se non a persone che, di ciò approfittando, cercano di dare una parvenza di legalità al loro esercizio abusivo della professione medica, cui per nessun titolo hanno diritto.

Viene con ciò a ripetersi una situazione che deve essere eliminata, analogamente a quanto ebbe a verificarsi con l'articolo 367 lettera *a*) dello stesso testo unico, che, ugualmente per la sua formulazione non del tutto chiara, ebbe a sollevare contrasti di interpretazione, che furono risolti con interpretazione autentica, mediante la legge 27 dicembre 1941, n. 1649.

Occorre anzitutto riprodurre il testo dell'articolo che deve essere autenticamente interpretato, e che è il seguente: « Sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo: ...*(omissis)*... *b*) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cesato impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno, e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno ».

Le tesi interpretative in contrasto riguardano essenzialmente l'applicabilità della norma ora riprodotta ai soli cittadini italiani pertinenti ai territori costituenti le nuove provincie, oppure a tutti i cittadini italiani, pertinenti o non pertinenti a detti territori, pur-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chè — beninteso — ricorrano le altre condizioni volute dalla legge.

Sembra ai proponenti che la interpretazione esatta della norma debba essere la prima.

Invero l'espressione « i cittadini italiani delle nuove provincie » forma indubbiamente il soggetto della intera proposizione legislativa e pertanto se nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, da tale espressione letterale deve dedursi che soltanto i cittadini italiani delle nuove provincie sono e possono essere i soggetti contemplati dalla disposizione della lettera *b*) dell'articolo 367 citato.

L'espressione « cittadini italiani delle nuove provincie », non è stata certamente adoperata a caso, ma invece con riferimento diretto alle persone, il cui stato di cittadinanza è stato regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per i territori annessi a seguito del Trattato di San Germano e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, per i territori annessi in seguito all'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924.

Questi due provvedimenti regolano lo stato di cittadinanza italiano, di pieno diritto, o per elezione od opzione delle persone pertinenti ai rispettivi territori annessi, e da questi due provvedimenti deriva il concetto di « cittadini italiani delle nuove provincie ».

L'intenzione del legislatore oltre che dalla chiara lettera della legge deve desumersi anche dall'esame storico sistematico della legislazione in materia. Per questa vanno ricordati il regio decreto 24 aprile 1890, n. 6580, che stabilì per l'esercizio della odontoiatria la necessità di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, nonchè la legge 31 marzo 1912, n. 298 le cui disposizioni transitorie (articoli 3 e 4) furono le ultime che, in via generale, am-

mettessero all'esercizio professionale odontoiatrico, sotto determinate condizioni, anche persone che la laurea suddetta non avessero conseguito.

Deroghe al principio furono dettate solo dalla necessità di rendere il meno possibile difficile e penosa la situazione di coloro che la guerra 1915-18 aveva costretto a rimpatriare o a rifugiarsi in Italia, oppure dalla necessità di tutelare situazioni legalmente acquisite sotto l'imperio di ordinamenti diversi da quello italiano, a questi ordinamenti sostituitosi a seguito dei Trattati di pace.

Vi è nella legislazione nostra successiva e conseguente alle due annessioni di cui il Trattato di San Germano e l'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, la duplice preoccupazione di tutelare situazioni preesistenti legalmente acquisite e di limitare allo strettissimo necessario la deroga che pur si dovette apportare al principio stabilito con il decreto 24 aprile 1890, e ribadito con la legge 31 marzo 1912. Si fa richiamo in proposito alle disposizioni del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388 e al regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914.

L'intenzione precisa che da questi due decreti consegue è quella di non derogare al principio da un trentennio vigente in Italia, se non limitatamente alla esigenza di salvaguardare situazioni legalmente acquisite in precedenza.

Il significato proprio delle parole e l'intenzione del legislatore, ad avviso dei proponenti, rendono palese che l'articolo 367 lettera *b*) del testo unico delle leggi sanitarie può applicarsi esclusivamente ai cittadini italiani delle nuove provincie nel senso che fin qui è stato illustrato.

Perciò nel perdurare delle incertezze interpretative, che è assolutamente necessario eliminare, i firmati si onorano sottoporre alla approvazione del Senato il presente progetto di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 367 lettera *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di S. Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove provincie sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.